

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

**COMMISSIONE DI
INDAGINE SULLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE**



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
182/A

Proposta di legge" Proroga dei termini fissati dalla L.R. 12 agosto 1981 n.44 ' Costituzione di una in dagine sulla formazione professionale'."

RELATORE: Giuseppe Martellotta.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

**COMMISSIONE DI
INDAGINE SULLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

RELAZIONE

La legge regionale 12 agosto 1981 n.44 che ha costituito un'apposita Commissione di indagine sulla formazione professionale fissando puntualmente i relativi compiti, stabilisce il termine di quarantacinque giorni per la presentazione al Consiglio regionale delle risultanze dell'indagine.

Appena insediata, la Commissione ha avviato i suoi lavori stabilendo, tra l'altro, una serie di contatti con i diversi uffici comunque interessati al problema in esame.


La complessità della materia ed in particolare la necessità di approfondire adeguatamente i problemi evidenziati, non consentono oggettivamente di esaurire appieno i lavori della Commissione nei termini fissati dalla legge.

Tutti i componenti la Commissione hanno rilevato l'esigenza di disporre di un tempo più adeguato.

Da qui la necessità della presente proposta di legge che proroga i termini fissati dal 2° comma dell'art.4 della legge regionale 44/81.-

In particolare la proposta stabilisce che le risultanze della Commissione debbono essere sottoposte alle determinazioni del Consiglio entro centoventi giorni dalla data di scadenza dei quarantacinque giorni fissati dalla legge regionale 44/81.

Giuseppe Mantellotta



**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

**COMMISSIONE DI
INDAGINE SULLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Proposta di legge

"Proroga dei termini fissati dalla L.R. 12 agosto 1981 n.44
'Costituzione di una Commissione di una indagine sulla for-
mazione professionale'".

ARTICOLO UNICO

Le risultanze della Commissione di una indagine sulla
formazione professionale saranno sottoposte alle deter_
minazioni del Consiglio regionale entro centoventi gior_
ni dalla data di scadenza dei quarantacinque giorni fis_
sati dal 2° comma dell'art.4 della legge regionale 12 ago_
sto 1981 n.44.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osser_
varla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

H
26.11.81